Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 149 del 27 giugno 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 135

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 maggio 2002.

Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa. (Deliberazione n. 152/02/CONS).

SOMMARIO

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 maggio 2002.

Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa. (Deliberazione n. 152/02/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 15 maggio 2002;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51 e 98/10 in materia di telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 luglio 1999, n. 155;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 novembre 1999, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato», pubblicata nel Bollettino dell'Autorità n.1/99;

Vista la propria delibera n. 407/99 del 22 dicembre 1999, recante «Autorizzazione provvisoria alla società Telecom Italia S.p.A, per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL», pubblicata nel Bollettino dell'Autorità n. 2/99;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 marzo 2000, n. 73;

Visto il provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato A/285, recante «Infostrada - Telecom Italia - Tecnologia ADSL»;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision);

Vista la direttiva della Commissione europea 90/388/CEE del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Consiglio 92/44/CEE del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate;

Vista la direttiva 96/19/CE della Commissione europea del 13 marzo 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 relativa sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Vista la raccomandazione 98/195/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione) ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione 98/195/CE della Commissione dell'8 aprile 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi) ed i successivi aggiornamenti;

Vista la comunicazione 98/C 265/02 della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni - Quadro normativo, mercati rilevanti e principi;

Vista la bozza di raccomandazione del Consiglio dell'OCSE relativa alla separazione strutturale nelle industrie regolamentate, C(2001)78 del 5 aprile 2001;

Vista la propria delibera 712/00/CONS, recante «Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni relative alla parità di trattamento interna ed esterna ed i criteri relativi alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 dicembre 2000, n. 302;

Visti i risultati della suddetta consultazione;

Visti gli atti del procedimento;

Visto lo schema di provvedimento approvato dal Consiglio nella riunione del 20 febbraio 2002;

Visto il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul predetto schema di provvedimento, trasmesso il 29 aprile 2002;

Considerato quanto segue:

1. *Il percorso istruttorio.*

Nel luglio 2000, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'opportunità di elaborare delle misure per assicurare il rispetto della parità di trattamento interno-esterno, in particolare per quanto concerne la fornitura di servizi intermedi ai concorrenti di Telecom Italia e la contemporanea presenza di quest'ultima nel mercato dei beni finali realizzati attraverso l'acquisto, da parte degli operatori concorrenti di Telecom Italia (ovvero operatori licenziatari, di seguito in questa delibera OLO) dei succitati beni intermedi.

Nell'ambito della consultazione pubblica, avviata con la citata delibera n. 712/00/CONS, sono pervenuti i contributi di numerosi operatori di telefonia vocale fissa e mobile.

In data 3 maggio 2001 sono stati ascoltati gli operatori licenziatari alternativi (di seguito OLO) che hanno partecipato alla consultazione, in data 4 maggio 2001 è stata ascoltata la società Telecom Italia (di seguito TI) e in data 7 maggio 2001 sono stati ascoltati gli operatori mobili Blu, Omnitel Vodafone, Telecom Italia Mobile e Wind.

A seguito delle audizioni indicate, alcuni operatori hanno inviato ulteriori contributi, finalizzati ad approfondire aspetti tecnici, economici e regolamentari pertinenti al procedimento in corso.

Lo schema di provvedimento è stato successivamente approvato dall'Autorità in data 20 febbraio 2002 e trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. *Quadro giuridico e applicazione del principio di parità di trattamento interno/esterno.*

Il principio della parità di trattamento e della non discriminazione è uno dei principi cardine della disciplina comunitaria: l'art. 82 [ex art. 86], comma *c)* del Trattato di Roma che istituisce la Comunità Europea indica, tra le pratiche vietate di abuso di posizione dominante, «l'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza».

Nel settore delle telecomunicazioni esso fa parte inoltre dei principi armonizzati in campo tariffario, di cui all'allegato 2, comma 4), della Direttiva 90/387/CE sulla fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni, che recita:

«[5° tratto] le tariffe [*per la fornitura di una rete aperta*] non devono essere discriminatorie e devono garantire la parità di trattamento».

Tale principio, che rappresenta un'applicazione particolare del più generale principio di non discriminazione e di parità di accesso, è poi espressamente richiamato nelle direttive relative all'offerta di servizi intermedi, specificamente nella citata Direttiva 92/44/CE (Considerando 17) sulla fornitura di linee affittate e, in particolare, dall'art. 6, comma 1, lett. *a)*, della Direttiva 97/33/CE sull'interconnessione, che recita: [*gli Stati Membri provvedono affinché*]:

«*a)* gli organismi interessati [*ovvero gli operatori notificati*] osservino il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, a parità di circostanze, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire strutture e informazioni sull'interconnessione ad altri alle medesime condizioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali».

Telecom Italia è attualmente operatore con notevole forza di mercato nel mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa, nel mercato dei sistemi di linee affittate, nel mercato nazionale del-

l'interconnessione. Come tutti gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato, tale società, definita di seguito operatore notificato, è tenuta ad osservare, oltre al citato comma 1 lett. *a)* dell'art. 6 della Direttiva interconnessione, i seguenti obblighi:

a) disponibilità agli operatori che prevedono di interconnettersi, su richiesta, di tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie all'interconnessione. Le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi;

b) osservanza dei principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi per le condizioni economiche relative all'accesso ed all'uso della propria rete telefonica fissa e per i servizi di telecomunicazioni su detta rete;

c) disaggregazione delle condizioni economiche di interconnessione per servizi e per componenti in funzione delle esigenze di mercato ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.

Le condizioni economiche offerte per singolo servizio e per singola componente di interconnessione devono fondarsi su di un sistema di contabilità dei costi adeguatamente dettagliati e di separazione contabile conforme alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97.

L'art. 30, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 77/01 prevede che l'Autorità assicuri il rispetto da parte degli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato del principio di non discriminazione, quando tali organismi utilizzano le reti telefoniche pubbliche fisse e, più in particolare, qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono servizi di accesso speciale alla rete e informazioni a terzi alle stesse condizioni e con la stessa qualità previste per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.

La legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95) e, in particolare, l'art. 2, comma 12, lett. *f)*, statuisce che ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità «emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati».

Infine, l'art. 2, comma 12, lett *c)*, della legge n. 481/95 prevede che [ciascuna Autorità]: «controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte [...]».

L'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento rappresenta, quindi, uno dei presupposti per gli operatori concorrenti dell'operatore avente notevole forza di mercato per potere concorrere equamente con quest'ultimo sul mercato dei servizi finali, accedendo alle medesime condizioni per l'utilizzo di servizi intermedi che l'operatore notificato riserva alle proprie divisioni commerciali, società controllate e collegate.

3. *Il contesto economico e di mercato.*

L'istruttoria sulla parità di trattamento si è avvalsa di una consultazione pubblica che ha consentito alle parti di evidenziare numerose problematiche, cui si è data ampia visibilità, anche in virtù della pubblicazione integrale dei contributi pervenuti sul sito Web dell'Autorità. In particolare, la consultazione pubblica ha messo in evidenza possibili criticità per quanto riguarda l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e della parità di trattamento tra le divisioni di rete dell'operatore dominante e le sue divisioni commerciali, da un lato, e le divisioni di rete dell'operatore dominante e gli operatori alternativi che ne acquistano i servizi, dall'altro. La maggiore criticità evidenziata dalla consultazione, peraltro conformemente all'ampia letteratura in materia regolamentare, è rappresentata dalla situazione in cui, in un'industria [in questo caso il settore delle telecomunicazioni in Italia], l'*incumbent* mantiene il controllo di un punto nodale della fornitura di servizi (cd. *bottleneck*) o di una infrastruttura essenziale e non replicabile secondo criteri di economicità e, contemporaneamente, offre servizi nel mercato concorrenziale della medesima industria. Tale *incumbent*, specialmente se regolato a monte, ma relativamente libero nel mercato a valle, avrebbe quindi un forte incentivo a ridurre il grado di concorrenzialità sfruttando il controllo della infrastruttura essenziale.

I molteplici contributi e le analisi svolte nell'ambito dell'istruttoria hanno permesso di ricostruire un quadro dal quale emerge l'opportunità di un intervento integrativo da parte dell'Autorità. Ciò anche in virtù di alcuni fenomeni di notevole rilevanza, tra cui è opportuno segnalare:

per quanto riguarda la contabilità regolatoria, è opportuno che le indicazioni ivi riscontrabili siano modificate per consentire più approfondite valutazioni, in particolare per offrire migliore evidenza che la fornitura di beni intermedi rifletta i costi soggiacenti, data la complessità e il grado di sviluppo del mercato di tali beni. Inoltre, l'asimmetria informativa cui è naturalmente soggetto il regolatore può essere ragionevolmente contenuta solo, come nel caso della valutazione dei costi industriali e delle architetture specializzate di rete per la fornitura del servizio, con il concorso degli operatori alternativi che dispongono di un grado di conoscenza rilevante delle effettive funzionalità di rete;

per quanto concerne la separazione amministrativa e contabile prevista dalla legge n. 481/95, coerentemente con quanto illustrato *inter alia* dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, appare opportuno mantenere separate, sotto il profilo gestionale, le attività di rete delle imprese notificate in modo da limitare gli incentivi a discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni alla concorrenza, mirando invece a promuovere l'efficienza e adeguati livelli di qualità dei servizi attraverso una opportuna visibilità dei centri di costo e delle funzionalità operative di rete, distinte dalle attività commerciali che possono essere gestite da altre unità funzionali all'interno di un medesimo gruppo sociale. Peraltro, si ritiene che la lettera del già citato art. 2, comma 12, lett. *f.)*, della legge n. 481/1995, utilizzando il concetto di «direttiva» relativamente alla separazione amministrativa (mentre gli obblighi di separazione contabile discendono anche dalla dettagliata normativa di settore), lasci in ultima istanza le scelte con cui conseguire gli scopi regolamentari alla piena libertà e autonomia dell'impresa oggetto del provvedimento, fatto salvo il diritto del regolatore di verificare che tali scelte garantiscano il conseguimento degli obiettivi prefissati;

per quanto riguarda gli aspetti tecnici della fornitura di servizi intermedi, in particolare di interconnessione, l'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione deve tassativamente assicurare il sistematico rispetto di condizioni operative di identico livello, a parità di condizioni, agli operatori alternativi, soprattutto per non danneggiare l'utente finale, specie quello meno tutelato, che rischia di essere penalizzato in primo luogo da un'insufficiente attenzione di qualunque fornitore di servizio agli aspetti qualitativi e in secondo luogo da un livello di competitività tecnica potenzialmente insufficiente tra operatore notificato e operatore alternativo;

per quanto riguarda la predisposizione dell'offerta di riferimento (OIR che comprende l'offerta di interconnessione di riferimento e l'offerta relativa alla disaggregazione della rete di utente), l'attuale calendarizzazione non garantisce opportune condizioni operative, in particolare per quanto riguarda la

programmazione delle spese e degli investimenti da parte degli operatori alternativi. L'Autorità intende pertanto apportare importanti modifiche alla regolamentazione in essere, in modo da migliorare la pianificazione degli attori presenti nel mercato, assicurare condizioni competitive migliori perché maggiormente prevedibili e in prospettiva introdurre una differente formulazione dell'offerta dal punto di vista del regime di prezzo, introducendo un cd. *network cap*, ovvero una riduzione programmata dei prezzi massimi dei servizi di interconnessione, al fine di incentivare una maggiore efficienza di rete da parte dell'operatore notificato. Tale modalità di formazione dei prezzi di interconnessione è stata, ad esempio, adottata dal regolatore OFTEL nel Regno Unito. Il *network cap* ivi in vigore prevede la fissazione di un decremento dei prezzi di interconnessione su base quadriennale, con cinque tipologie di servizi non competitivi (originazione, terminazione, servizi di transito, servizi di accesso a Internet su base forfettaria [FRIACO] e servizi aggiuntivi di interconnessione) sottoposti a condizioni differenti, mentre per un ulteriore tipo di servizi di interconnessione potenzialmente competitivi è consentito all'operatore storico il recupero del tasso di inflazione. Per la categoria dei servizi competitivi è prevista la fissazione del prezzo in autonomia. BT può inoltre variare i prezzi di interconnessione, all'interno della fascia di riduzione prevista, con un minimo di 90 giorni di anticipo.

infine, per quanto riguarda il controllo dei prezzi dell'offerta di servizi finali da parte dell'operatore notificato, l'Autorità, anche sull'esempio di quanto realizzato da altre Autorità di settore in alcuni Stati membri dell'Unione Europea, ha deciso di adottare linee guida che consentano di migliorare la trasparenza e la non discriminazione. Le linee guida saranno utilizzate dall'Autorità per valutare l'esistenza di compressione dei margini degli operatori alternativi e altre pratiche potenzialmente non conformi alla normativa vigente, identificando alcuni servizi che potranno mutare a seconda dell'evoluzione delle condizioni di mercato. Il controllo delle condizioni di offerta è volto ad aumentare la trasparenza delle offerte presenti nel mercato, in particolare favorendo la conoscenza dei meccanismi di valutazione che presiedono all'introduzione di particolari condizioni che possono essere articolate a seconda della tipologia di utenza, dei volumi di traffico, della temporalità e durata dell'offerta.

4. *Le valutazioni dell'Autorità.*

Gli aspetti diversi e collegati, connessi con la parità di trattamento e ampiamente illustrati nella sintesi della consultazione pubblica e nel corso delle audizioni, e brevemente ricordati in precedenza, sono stati valutati dall'Autorità nella presente delibera concludendo favorevolmente sull'opportunità di adottare una serie di misure per assicurare, anche in prospettiva, l'effettivo rispetto del principio della parità di trattamento. Tra tali misure le più rilevanti per contribuire alla realizzazione di un mercato pienamente competitivo sono:

a) una maggiore articolazione sia della contabilità regolatoria sia della separazione contabile dell'operatore notificato, fatta salva la tutela della riservatezza commerciale su taluni elementi di costo;

b) l'applicazione di misure organizzative per la separazione delle funzioni aziendali preposte alla gestione della rete fissa dalle funzioni commerciali preposte alla vendita di servizi finali dell'operatore notificato;

c) la pubblicazione di dati dettagliati di tipo contabile ed economico, nonché il perfezionamento dei criteri di riferimento delle metodologie di contabilità dei costi attualmente impiegate. Tuttavia, data la complessità inerente lo sviluppo di un nuovo modello contabile, si propone l'adozione di un provvedimento separato per quanto riguarda l'introduzione, in particolare, di un modello a costi correnti;

d) assicurare la non discriminazione, a parità di altre condizioni di fornitura, nell'ambito delle prestazioni tecniche offerte dalla rete dell'operatore notificato alle proprie divisioni commerciali e agli OLO, anche tramite verifiche puntuali della qualità effettivamente offerta;

e) introdurre una nuova metodologia per l'offerta di servizi di interconnessione da parte dell'operatore notificato, nella forma di un cd. *network cap* ovvero di una fascia di prezzi di interconnessione agganciata a criteri di efficienza dell'operatore notificato, anche al fine di allungare l'orizzonte previsionale di riferimento degli operatori alternativi che utilizzano la rete dell'operatore notificato per l'offerta dei propri servizi;

f) l'applicazione di linee guida, che includono l'utilizzo di test di prezzo, nella valutazione delle offerte finali dell'operatore notificato per ridurre il rischio di attività anti-concorrenziali da parte dell'operatore notificato.

5. *Il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).*

Il parere è stato trasmesso all'Autorità il 29 aprile 2002. L'AGCM ha innanzitutto condiviso le considerazioni generali espresse dall'Autorità e relative alla natura di impresa verticalmente integrata dell'operatore notificato e alle asimmetrie informative cui è soggetto il regolatore.

L'AGCM ha inoltre evidenziato come i maggiori problemi per l'instaurarsi di processi realmente concorrenziali, che garantiscano il trasferimento ai consumatori dei benefici in termini di qualità e prezzo dei servizi, sono da ritrovare sia nella difficoltà di attribuzione di corretti valori di costo sottostanti la prestazione dei servizi di interconnessione da parte dell'operatore dominante, sia nella possibilità che quest'ultimo sfrutti, allo scopo di rafforzare la propria posizione di dominanza, le legittime prerogative derivantegli dalla gestione integrata di rete e servizi.

Inoltre, l'AGCM ha condiviso le previsioni in materia di contabilità regolatoria che impongono all'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione obblighi di maggiore trasparenza circa il calcolo dei costi di interconnessione, obblighi previsti nell'art. 1 del presente provvedimento e nei relativi allegati. Per l'AGCM, tale meccanismo appare idoneo a ridurre le asimmetrie informative esistenti tra l'operatore e l'organismo di regolamentazione in considerazione del fatto che, rispetto alle attuali previsioni, esso appare garantire un maggiore dettaglio informativo ed un maggior grado di trasparenza nella predisposizione della contabilità regolatoria, in particolare con riferimento alle disposizioni che prevedono un certo grado di pubblicità di alcune informazioni aggregate di costo.

In merito alle misure previste in materia di parità di trattamento, l'AGCM ha osservato che quanto previsto dall'Autorità nello schema di provvedimento demanda all'operatore notificato la definizione operativa della riorganizzazione richiesta, determinando, in potenza, il risultato che la base di verifica su quanto predisposto sia influenzata da obiettivi aziendali confliggenti con quelli regolamentari. Pertanto, secondo l'AGCM, da un punto di vista concorrenziale, la soluzione più idonea a garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sarebbe quella di una imposizione in via amministrativa di una separazione strutturale proprietaria, o societaria, delle attività di gestione dei servizi di rete da quelle di fornitura di servizi finali dell'operatore verticalmente integrato. L'AGCM argomenta questa sua analisi sostenendo che tale soluzione comporta due vantaggi principali, ovvero, una più corretta imputazione dei costi congiunti con un'attenuazione dell'asimmetria informativa cui è soggetto il regolatore, da un lato, e l'eliminazione degli incentivi ad assumere comportamenti anticoncorrenziali per aver creato separate società di gestione della rete e per la fornitura di servizi con conseguenti obiettivi aziendali distinti, dall'altro.

A tale riguardo, l'Autorità rileva che le misure regolamentari previste nello schema di provvedimento si devono necessariamente collocare nell'ambito del quadro normativo comunitario e nazionale vigente. In tale quadro è garantita la libertà di impresa e non si rilevano poteri ex-ante di imporre misure che incidano sulla proprietà o gestione dell'impresa. Un intervento volto ad imporre la separazione strutturale o proprietaria delle attività di rete, caso senza precedenti in Europa, non rientra fra le fattispecie previste nel nuovo ordinamento comunitario delle comunicazioni elettroniche e risulterebbe peraltro di

dubbia compatibilità con i principi del Trattato in materia di libera prestazione di servizi da parte di imprese private. Inoltre la misura prevista dal quadro comunitario per garantire la trasparenza delle transazioni interne-esterne per le imprese aventi notevole forza di mercato nell'ambito della telefonia fissa è la separazione contabile, imposta nel rispetto del principio di proporzionalità. L'Autorità ritiene infatti che sia per questa via che vada perseguito l'obiettivo della trasparenza e della corretta imputazione dei costi di interconnessione e dei beni intermedi in generale. La nuova struttura della contabilità regolatoria prevista dal presente provvedimento prevede un livello di dettaglio idoneo ad evidenziare il trasferimento di servizi tra il ramo di azienda dell'operatore notificato preposto alla gestione della rete e quello preposto alla vendita dei servizi.

Considerato l'elevato livello di dettaglio con il quale vengono evidenziate le poste contabili relative alle transazioni fra aggregati di costo di rete e servizi commerciali, una separazione strutturale o societaria, sotto il profilo della trasparenza contabile, fornirebbe analoghe indicazioni a quelle ottenibili con le misure contabili previste dal presente provvedimento.

Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, esaminato nel precedente paragrafo 2, un intervento dell'Autorità, non limitato all'emanazione e verifica dell'attuazione di misure di separazione amministrativa previste dall'art. 2, comma 12, lett. *f)*, della legge n. 481/95, che si configuri come una imposizione diretta di misure ex-ante di separazione societaria e amministrativa, non risulterebbe in linea con i principi di libertà di impresa previsti dall'ordinamento nazionale.

Per quanto concerne, invece, la verifica delle misure di separazione amministrativa effettivamente adottate, l'Autorità intende peraltro, come dettagliato nell'articolo 2 del presente provvedimento, accertare al massimo livello l'efficacia delle misure introdotte dall'operatore notificato per assicurare la parità di trattamento.

Infine, occorre notare che l'assimilazione del settore delle comunicazioni elettroniche con industrie tradizionali in rete, quali l'energia elettrica ed il gas, non appare completamente condivisibile sotto il profilo tecnico e di mercato. L'interazione fra rete e servizi è il presupposto, nell'ambito della convergenza, per l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese.

Infine, per quanto riguarda l'implementazione di linee guida per la verifica dei prezzi dei servizi finali, di cui all'art. 4 del presente provvedimento, l'AGCM ha osservato quanto segue.

Innanzitutto l'AGCM condivide, in via generale, l'attuazione di misure atte a ridurre il grado di incertezza degli operatori, in quanto tali misure stabiliscono modalità applicative e tempistiche decisionali improntate alla chiarezza. L'Autorità ritiene che l'utilizzo di test di prezzo, con le modalità applicative introdotte nel presente provvedimento e la specificazione delle modalità di verifica delle offerte da parte dell'Autorità stessa, aumenti la propria trasparenza decisionale e possa migliorare l'orizzonte previsionale degli operatori.

Tuttavia l'AGCM ha osservato, su aspetti di dettaglio dei test di prezzo, come alcuni di questi potrebbero non essere utili a favorire un assetto di mercato adeguatamente concorrenziale. In particolare, l'AGCM ritiene che il calcolo dei costi dell'operatore efficiente considerati ai fini della seconda soglia cosiddetta di replicabilità [dell'offerta di Telecom Italia da parte di un operatore alternativo], ed ottenuti aggiungendo ai costi di interconnessione i costi di rete ed i costi operativi dell'OLO, posti in prima applicazione uguali, rispettivamente, ai costi di rete e ai costi dell'operatore notificato, potrebbe non offrire un adeguato incentivo alla realizzazione di guadagni di efficienza da parte degli operatori alternativi. Tale circostanza, secondo l'AGCM, non consentirebbe di trasferire ai consumatori né guadagni di efficienza tecnica dell'operatore integrato, né risparmi di costo degli operatori concorrenti.

A tale riguardo l'Autorità ritiene di dover esprimere le seguenti considerazioni. Innanzitutto, la valutazione della soglia di replicabilità è condotta «in prima applicazione» sui costi di rete dell'operatore notificato poiché questo dato è l'unico conoscibile sulla base dei documenti di contabilità regolatoria disponibili. In secondo luogo, il modello di rete utilizzato per la definizione dei costi di interconnessione è elaborato nell'ipotesi che l'operatore efficiente sia dotato di un'infrastruttura capillarmente diffusa, prevedendo che il costo della rete dell'operatore alternativo (OLO) sia invece rappresentativo «della parte di

rete replicata». Se la stima puntuale dei costi della rete replicata dall'operatore efficiente si rivelasse minore rispetto ai costi dell'operatore notificato, l'approssimazione proposta avrebbe unicamente comportato una lieve crescita della soglia di replicabilità; tuttavia il test ha come principale obiettivo quello di segnalare all'Autorità una condizione di possibile criticità dell'offerta proposta dall'operatore notificato, a fronte della quale sono previsti ulteriori indagini ed approfondimenti. Un innalzamento della soglia, stante la natura non cogente del test di prezzo, comporta pertanto unicamente una crescita del livello di attenzione da parte dell'Autorità e non necessariamente effetti distorsivi sulle condizioni di mercato in essere.

In ogni caso, l'Autorità ritiene opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti sulle valutazioni dei costi di rete applicabili all'operatore efficiente, coinvolgendo tutti gli operatori interessati.

Per quanto riguarda gli altri costi da utilizzare per la definizione della soglia di replicabilità, ovvero i costi di interconnessione e i costi operativi, si esprimono alcune considerazioni.

I costi di interconnessione sono, allo stato attuale di sviluppo delle infrastrutture, da considerarsi inevitabili, specie per quanto riguarda i segmenti di mercato dove minore è la concorrenza, come a livello locale. Peraltro, nel test proposto, la valutazione dei costi di interconnessione è agganciata a un percorso pluriennale, con un parametro incentivante la creazione di infrastrutture d'accesso basato su un conteggio decrescente dei costi fissi di interconnessione, cioè infrastrutturali.

Relativamente ai costi operativi dell'operatore efficiente, infine, l'Autorità ritiene opportuno accogliere le osservazioni dell'AGCM, prevedendo, rispetto a quanto inizialmente prospettato, una formulazione alternativa consistente, in fase di prima applicazione del test, in una percentuale dei costi operativi da applicare alla soglia di replicabilità pari al 35 % dei costi di rete e di interconnessione: tale percentuale, assunta come rappresentativa di un operatore efficiente, sarà successivamente affinata coinvolgendo tutti gli operatori interessati.

Si osserva che la metodologia descritta è seguita da altre Autorità di settore di Stati membri dell'Unione Europea.

La diffusione dei test di prezzo nelle pratiche dei regolatori europei si colloca nell'ambito di un processo volto ad assicurare maggiore trasparenza all'azione di vigilanza sulle offerte finali degli operatori notificati affinché eventuali vantaggi per i consumatori nel breve periodo non si traducano in una concentrazione eccessiva delle quote di mercato ed in una riduzione progressiva di quel grado di concorrenzialità che è stato introdotto con il processo di liberalizzazione delle telecomunicazioni.

Considerato quanto sopra esposto;

Udita le relazioni del prof. Silvio Traversa, della dott.ssa Paola Maria Manacorda e dell'ing. Vincenzo Monaci, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.
Contabilità regolatoria

1. L'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione, dei circuiti affittati e del servizio di telefonia vocale, di seguito indicato come «operatore notificato», a partire dalle risultanze dell'esercizio 2001, predispone la contabilità regolatoria basandola sui costi correnti. Tale contabilità è organizzata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo il formato e i criteri di separazione contabile e contabilità dei costi indicati nell'allegato *A*.

2. I principi di contabilità a costi correnti per la rete fissa, da utilizzarsi per la contabilità regolatoria a partire dall'esercizio 2001, vengono perfezionati con separato provvedimento.

3. In sede di prima applicazione e sulla base delle verifiche previste dalla normativa vigente, se la contabilità regolatoria non risulta conforme ai formati e ai criteri di cui ai commi 1 e 5, l'operatore notificato ne modifica i contenuti in modo da assicurarne la conformità.

4. Eventuali proposte di modifica ai formati e ai criteri di cui ai comma 1 e 5, devono essere espressamente approvate dall'Autorità e comunicate non meno di 90 giorni prima della data di presentazione della contabilità regolatoria prevista dalla normativa vigente.

5. A partire dai dati relativi all'esercizio 2002, nell'ambito della propria contabilità regolatoria a costi correnti (CCA), l'operatore notificato predispone un prospetto dettagliato dei costi degli elementi di rete a costi incrementali di lungo periodo secondo i criteri della Raccomandazione 322/98/EC e della Comunicazione 98/C 84/03, nonché secondo i criteri contabili di cui al comma 1. La predetta documentazione è organizzata secondo il formato indicato con separato provvedimento da adottarsi, sentite le parti interessate, entro il 31 dicembre 2002.

6. L'operatore notificato rende disponibili al pubblico le informazioni di contabilità dei costi di cui all'allegato *B* entro 45 giorni dalla pubblicazione da parte dell'Autorità delle verifiche metodologiche condotte dal soggetto incaricato ai sensi e agli effetti del d.P.R. n. 318/97.

Art. 2.
Condizioni per assicurare la parità di trattamento

1. L'operatore notificato garantisce che, entro il 31 dicembre 2002, mediante opportune misure organizzative sul piano della separazione amministrativa e contabile e della trasparenza, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, le unità organizzative preposte alla gestione della rete siano sufficientemente separate da quelle preposte alla vendita dei servizi finali.

2. L'Autorità verifica che le misure adottate garantiscano:

a) che la fornitura di servizi di rete alle proprie unità organizzative commerciali avvenga attraverso accordi che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche. Tali accordi devono contenere almeno le clausole di cui all'allegato C;

b) che la fornitura di servizi di rete avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori interconnessi e alle unità organizzative commerciali interne o a società collegate o controllate;

c) che la contrattualizzazione e la vendita di servizi di rete sia condotta da soggetti distinti da quelli che operano nelle unità organizzative commerciali che offrono servizi finali;

d) che la gestione di dati commerciali e di informazioni relative al traffico degli operatori interconnessi sia separata dalla gestione e l'utilizzo dei dati a fini commerciali. In particolare, i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori interconnessi sono gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e tali sistemi non sono accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali;

e) che a seguito dell'implementazione delle misure organizzative di cui al presente articolo la contabilità regolatoria rifletta adeguatamente l'evoluzione dei trasferimenti interni tra le varie unità.

3. L'operatore notificato, nell'esecuzione degli accordi di cui al comma 2, lett. *a)*, assicura la parità di trattamento interna/esterna sugli aspetti relativi alla fornitura (di seguito *provisioning*), alle azioni sistematiche per la garanzia di rispondenza alle specifiche e di qualità complessiva per le attività elementari (di seguito *assurance*), necessarie sia alla fornitura del servizio commerciale all'utente finale, sia alla fornitura di servizi intermedi per gli OLO. In particolare, le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche e i valori degli indicatori di qualità contenuti negli ordinativi interni relativi a ciascun servizio di rete offerto dalle unità organizzative preposte alla gestione della rete dell'operatore notificato (re-

te di trasporto e rete di accesso nella contabilità regolatoria) alle proprie unità organizzative commerciali sono le medesime offerte agli OLO per ciascun analogo servizio di rete.

4. L'operatore notificato comunica all'Autorità, contestualmente all'adozione delle misure di cui al comma 1, le modalità e le condizioni generali di fornitura tecnico- economiche, ivi inclusi gli indicatori di qualità, di cui al comma 3, previste negli ordinativi interni relativi ai servizi di rete tra le proprie funzioni di rete e commerciali, nonché gli accordi tra funzioni di rete e OLO. Eventuali variazioni alle condizioni tecniche succitate sono comunicate all'Autorità con 30 giorni di anticipo.

5 Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto di una relazione semestrale da parte dell'operatore notificato. Tale relazione, da presentarsi entro il 31 dicembre 2002 e successivamente ogni sei mesi, riporta in allegato una tabella comparativa dei valori, misurati dall'operatore notificato, degli indicatori di cui all'allegato C, in modo tale che sia possibile verificare la qualità erogata alle proprie funzioni commerciali e agli OLO che fanno uso dei medesimi beni intermedi. L'Autorità utilizza i dati così ricavati anche ai fini della verifica del rispetto della parità di trattamento.

6 Qualora emerga una differenza persistente in un indicatore tecnico rispetto al valore previsto dagli accordi interni o esterni, l'Autorità, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la parità di trattamento.

7. L'operatore notificato presenta sotto la propria responsabilità, a partire dal 30 giugno 2003, una relazione annuale certificata da un soggetto terzo che comprovi la separazione tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli OLO, in possesso delle funzioni di rete, da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato.

Art. 3.
Modalità di predisposizione dell'Offerta di riferimento - OR

1. L'Autorità, al fine di promuovere una maggiore efficienza e trasparenza delle condizioni competitive, stabilisce entro il 30 ottobre 2002, anche all'esito di una consultazione pubblica, le modalità e la composizione di un *network cap* con l'obiettivo di disporre entro il 1° gennaio 2003 di un sistema di programmazione della riduzione dei prezzi massimi di interconnessione.

Art. 4.
Linee guida per la verifica dei prezzi dei servizi finali

1. L'Autorità adotta le linee guida, ai fini della verifica dei prezzi delle offerte di servizi finali dell'operatore notificato, di cui all'allegato *E*.

2. I costi sostenuti dall'operatore notificato nell'offerta di servizi finali regolamentati, ricavati dalla contabilità regolatoria, sono utilizzati dall'Autorità come base di riferimento per le valutazioni relative ai prezzi finali e alla replicabilità dell'offerta da parte di altri soggetti, sulla base delle linee guida di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del d.P.R. n. 77/01, l'operatore notificato comunica all'Autorità i criteri di trasparenza, non discriminazione e obiettività che informano i programmi di riduzione delle condizioni economiche o tariffarie per categorie di utenti, per volumi di traffico o sulla base di elementi significativi relativi all'occorrenza temporale o durata nel tempo del servizio, secondo le modalità illustrate nelle linee guida di cui al comma 1.

4. L'Autorità può approvare in modo condizionato, chiedere la modifica o la revoca delle offerte e dei programmi di riduzione tariffaria o di prezzo relative ai servizi finali dell'operatore notificato, anche in base alle linee guida di cui al comma 1.

5. La presentazione e la valutazione delle offerte dei servizi finali avviene secondo la procedura descritta nell'allegato *D*.

6. L' Autorità entro 180 giorni dall' entrata in vigore del presente provvedimento, in sede di prima applicazione, riesamina le linee guida di cui all' allegato *E*.

7. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'Autorità riesamina, applicando le linee guida di cui all'allegato E, le offerte che, a quel momento, risultano autorizzate in via provvisoria.

Art. 5.
Disposizioni finali

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli allegati, che fanno parte integrante del presente provvedimento, sono disponibili presso la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 e presso l'ufficio di rappresentanza in Roma, via delle Muratte n. 25 e nel sito web all'indirizzo www.agcom.it.

Napoli, 15 maggio 2002

Il Presidente: CHELI
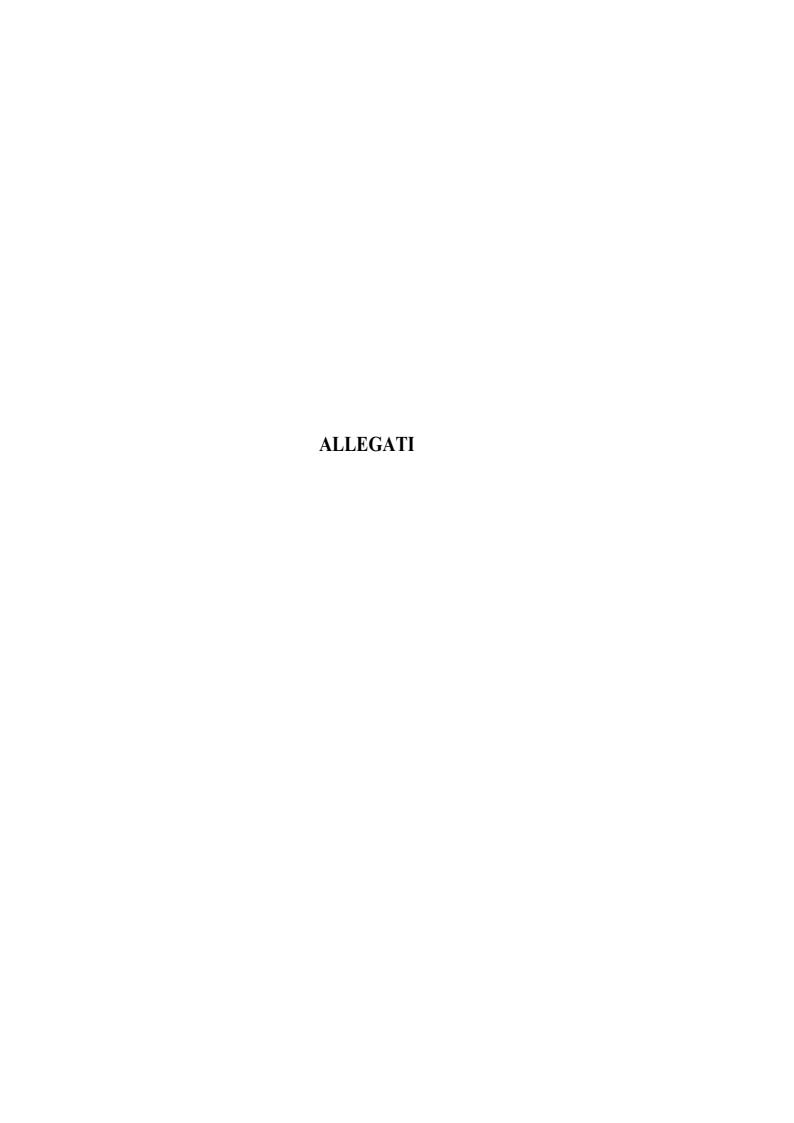
ALLEGATI

Allegato A

Criteri e formato di predisposizione della contabilità regolatoria e della separazione contabile

1. Elementi della contabilità regolatoria

L'operatore notificato predispone annualmente, per ogni esercizio, i seguenti documenti, anche secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente delibera:

- informazioni dettagliate sugli aspetti economici e finanziari della gestione e relativamente agli aggregati di cui alla Tabella 1
- conti economici e rendiconti del capitale impiegato;
- conto economico di riconciliazione con il Bilancio di esercizio;
- separazione contabile secondo quanto previsto dall'art. 9, d.P.R. 318/97 - principi e criteri metodologici;
- contabilità dei costi secondo quanto previsto dall'art. 8, d.P.R. 318/97 - principi e criteri metodologici;
- contabilità separata articolata negli aggregati regolatori individuati alla Tabella 1:
- descrizione dettagliata della metodologia a costi correnti utilizzata.

L'Autorità potrà richiedere informazioni supplementari e integrative che tengano conto dell'evoluzione delle offerte di beni intermedi e finali nel mercato.
A partire dall'esercizio 2001, la contabilità regolatoria dovrà presentare[1], su base a costi correnti, i seguenti elementi disaggregati, a modifica e integrazione di quelli attualmente disponibili:

---

[1] I documenti devono essere consegnati all'Autorità in formato cartaceo ed elettronico.

Tabella n. 1 **- Aggregati regolatori nella contabilità regolatoria dell'operatore notificato, da predisporre a partire dall'Esercizio 2001**

AGGREGATI	RAGGRUPPAMENTI DI SERVIZI	SERVIZI	Conto economico	Conto patrimoniale	Elementi di dettaglio	Pubblicazione
COMMERCIALE			**X**	**X**		**X**
	FONIA VOCALE		*X*	*X*		X
		SERVIZIO ACCESSO	X	X		X
		- Affari	X	X		
		- Residenziale	X	X		
		TRAFFICO LOCALE/DISTRETTUALE	X	X		X
		- Traffico Internet dial-up			X	
		TRAFFICO INTERDISTRETTUALE	X	X		X
		TRAFFICO EXTRANAZIONALE USCENTE	X	X		X
		TRAFFICO DECADE 7 (TOTALE)	X	X		
		- Traffico 701	X	X		
	TRAFFICO FISSO-MOBILE		*X*	*X*		*X*
	TRAFFICO VS. NON GEOGRAFICO		*X*	*X*		
	TELEFONIA PUBBLICA		*X*	*X*		*X*
	Servizi xDSL		X	X		
		- ADSL			X	
		- CVP/HDSL			X	
	CIRCUITI DIRETTI		*X*	*X*		*X*
		CDA	X	X		X
		- Urbani	X	X		
		- Interurbani	X	X		
		CDN	X	X		X
		- Fino a 64 Kbps (esclusi)	X	X		
		- da 64 Kbps a 2 Mbps (esclusi)	X	X		
		- 2 Mbps	X	X		
		- 34 Mbps	X	X		
		- 155 Mbps	X	X		
		- Oltre 155 Mbps	X	X		
		CD INTERNAZIONALI	X	X		X
	INFORM.NI ELENCO ABBONATI					
		SERVIZIO "12"	X	X		X
		- Automatico			X	
		- Da operatore			X	
	SERVIZIO ELENCO ABBONATI					
		SERVIZIO ELENCO ABBONATI	X	X		X
	ALTRI SERVIZI					

AGGREGATI	RAGGRUPPAMENTI DI SERVIZI	SERVIZI	Conto economico	Conto patrimoniale	Elementi di dettaglio	Pubblicazione
RETE DI ACCESSO			**X**	**X**		**X**
Componenti Impiantistico-Funzionali (cfr. nota x)					X	
	SERVIZI PER OLO		*X*	*X*		
		ULL/ SUB-loop ULL RAME	X	X		
		Coppie Pots / Isdn BRA			X	
		Coppie Isdn PRA			X	
		Coppie ADSL			X	
		Coppie xDSL			X	
		SHARED ACCESS	X	X		
		xDSL WHOLESALE	X	X		
		- ADSL			X	
		- CVP/HDSL			X	
	SERVIZI PER T.I. COMMERCIALE		*X*	*X*		
		Accessi Pots			X	
		Accessi Isdn BRA			X	
		Accessi Isdn PRA			X	
		Accessi ADSL			X	
		Accessi xDSL			X	

AGGREGATI	RAGGRUPPAMENTI DI SERVIZI	SERVIZI	Conto economico	Conto patrimoniale	Elementi di dettaglio	Pubblicazione
RETE TRASPORTO			**X**	**X**		**X**
Componenti Impiantistico-Funzionali (cfr Tab. 2C)					X	
	SERVIZI PER OLO		*X*	*X*		
	Tabella dei costi delle componenti e dei relativi fattori di utilizzo (cfr. Tab. 2A)				X	
		SERVIZI DI INTERCONNESSIONE	X	X	X	
		- Attivazioni Non geografico per OLO			X	
		CARRIER PRESELECTION	X	X		
		- Adeguamento sistema			X	
		- Costi di configurazione			X	
		NUMBER PORTABILITY	X	X	X	
		ULL FIBRA*	X	X		
		2 fibre			X	
		4 fibre			X	
		Canale Numerico	X	X	X	
		Prolungamento Accesso	X	X	X	
		- 2 Mbps			X	
		- 34 Mbps			X	
		- 155 Mbps			X	
		SERVIZI DI FATTURAZIONE PER OLO	X	X	X	
		CIRCUITI PARZIALI	X	X		
		- da 64 Kbps a 2 Mbps (esclusi)			X	
		- 2 Mbps			X	
		- 34 Mbps			X	
		- 155 Mbps			X	
		- Oltre 155 Mbps			X	
		CDN (wholesale)	X	X		
		- Fino a 64 Kbps (esclusi)			X	
		- da 64 Kbps a 2 Mbps (esclusi)			X	
		- 2 Mbps			X	
		- 34 Mbps			X	
		- 155 Mbps			X	
		- Oltre 155 Mbps			X	
*** Nel conto economico vengono forniti dettagli relativi ai costi attribuiti all'aggregato Accesso per l'utilizzo della fibra**						
	SERVIZI PER T.I. COMMERCIALE		*X*	*X*		
	Tabella dei costi delle componenti e dei relativi fattori di utilizzo (cfr. Tab. 2B)				X	
		SERVIZI FONIA	X	X		
		TRAFFICO LOCALE/DISTRETTUALE	X	X		
		- Costi di terminazione su altre reti			X	
		TRAFFICO INTERDISTRETTUALE	X	X		
		- Costi di terminazione su altre reti			X	
		TRAFFICO EXTRANAZIONALE USCENTE	X	X		
		- Costi di terminazione su altre reti			X	
		TRAFFICO DECADE 7 (TOTALE)	X	X		
		- Traffico 701	X	X		
		- Costi di terminazione su altre reti			X	
		TRAFFICO FISSO-MOBILE	X	X		
		- Costi di terminazione su altre reti			X	
		TELEFONIA PUBBLICA	X	X		
		TRAFFICO VS. NON GEOGRAFICO	X	X		
		- Attivazioni per T. Commerciale			X	
		CDA	X	X		
		- Urbani			X	
		- Interurbani			X	
		CDN	X	X		
		- Fino a 64 Kbps (esclusi)			X	
		- da 64 Kbps a 2 Mbps (esclusi)			X	
		- 2 Mbps			X	
		- 34 Mbps			X	
		- 155 Mbps			X	
		- Oltre 155 Mbps			X	
		CD INTERNAZIONALI	X	X		

Note

L'operatore notificato unitamente alla presentazione della contabilità 2001 propone all'Autorità una matrice, analoga alle tabelle 2A e 2B di seguito illustrate, che evidenzi la contribuzione delle differenti componenti di costo della rete di accesso ai diversi servizi forniti internamente ed esternamente.

L'operatore notificato presenta per ciascun conto separato la lista dei servizi commerciali i cui costi e ricavi afferiscono al conto. Nel caso in cui un servizio afferisca a più conti dovrà essere data evidenza della lista dei conti con le relative proporzioni.

Gli elementi di dettaglio includono almeno i volumi ed il dettaglio dei costi e sono certificati dal revisore.

Per ciascuno dei servizi di cui è presentato il conto economico ovvero gli elementi di dettaglio, l'operatore notificato comunica i relativi volumi, intesi come:

- servizi a traffico: numero di chiamate e minuti di traffico
- servizi non a traffico: attivazioni e disattivazioni nell'anno e volumi complessivi al mese di dicembre di ciascun anno.

I moduli forniscono le matrici di riconciliazione dei costi degli elementi di rete dell'operatore notificato con i costi dei beni intermedi, in particolare per quanto riguarda l'interconnessione. L'elenco dei servizi con i relativi fattori di utilizzo delle componenti di rete (vd. Tabella 2a e 2b), valutabile annualmente dall'Autorità per eventuali modifiche o integrazioni, comprende:

- Traffico locale
- Traffico interdistrettuale
- Traffico internazionale (ITZ) uscente (naz.)[2]
- Traffico fisso-mobile
- Traffico Decade 7

Dati per l'applicazione della metodologia a costi correnti

L'operatore notificato comunica tempestivamente all'Autorità l'elenco delle principali classi patrimoniali comprendenti gli elementi considerati nell'offerta di servizi di rete articolati nel modo seguente:

Tabella 1A **- Estratto dal Piano dei conti 2001**

Codice conto	Descrizione classe patrimoniale	Contenuto	Metodo di valutazione ipotizzabile (analitico, MEA, indicizzazione)	Note

[2] Per le direttrici di traffico indicate dall'art. 2 della Delibera n. 13/01/CIR

Principi di imputazione dei costi

La separazione contabile deve essere basata sul principio di causalità, in funzione del quale i costi e i ricavi dovrebbero essere assegnati a quei servizi o prodotti che ne determinano l'insorgere. Ciò impone l'attuazione di metodologie appropriate e dettagliate di imputazione dei costi. In pratica occorre:

- esaminare ciascuna voce di costo, capitale investito e ricavo;
- stabilire il fattore che ne ha causato la manifestazione;
- fare riferimento a tale fattore per imputare ciascuna voce ai singoli rami di attività.

Tutte queste scelte sono soggette a verifica dell'Autorità.
Ciascuna voce di costo e di ricavo deve essere imputata ai prodotti e servizi forniti dall'operatore (dagli operatori). Nel caso dei ricavi è da prevedere che per la maggior parte sia possibile un'imputazione diretta a quei prodotti o servizi ai quali essi sono correlati.
I costi possono essere imputati sia direttamente a servizi o a centri di costo relativi alle componenti di rete, funzioni correlate o altre funzioni. La relativa definizione è la seguente:

a) Servizi
Trattasi dei costi che possono essere direttamente correlati ad un servizio specifico. A tal fine il termine «servizio» si riferisce tanto ai servizi all'utente finale (ad esempio fornitura di telefonia pubblica) che ai servizi intermedi (ad esempio servizi di rete).

b) Componenti di rete
Tale centro di costo contiene i costi relativi alle varie componenti di trasmissione, commutazione ed altre installazioni e sistemi di rete. I costi saranno registrati a fronte di componenti di rete che non possono essere direttamente collegate ad un servizio particolare in quanto sono utilizzati per la fornitura di vari servizi.

c) Funzioni correlate
Tale centro di costo contiene i costi di funzioni necessarie per la fornitura di servizi al cliente, ad esempio fatturazione, manutenzione e assistenza alla clientela.

d) Altre funzioni
Tale centro di costo contiene i costi di funzioni che non sono correlate alla fornitura di servizi particolari, ma costituiscono una parte importante dell'attività dell'impresa. Esempi di tali funzioni sono la pianificazione, il personale e la gestione finanziaria generale.

Come osservato, è possibile procedere progressivamente ad una imputazione ai centri di costo in un approccio graduale fino all'imputazione dei costi ai servizi. Queste imputazioni per fasi sono effettuate grazie al ricorso a fattori adeguati. Ciascuna fase è così riepilogata:

Fase 1
Imputazione delle altre funzioni ripartita tra funzioni correlate, componenti di rete e servizi.

Fase 2
Imputazione dei costi delle funzioni correlate ai servizi e alle componenti di rete.

Fase 3
Imputazione delle componenti di rete ai servizi.

Fase 4
Raggruppamento dei servizi in rami di attività (come definiti ai fini della separazione contabile).

Ciascuna delle fasi di imputazione sopra descritte potrebbe comportare alcune sottofasi analitiche, in particolare se la rilevazione iniziale dei costi si fa ad un livello aggregato. Ove sia possibile procedere ad una imputazione attraverso alcune attribuzioni dirette o indirette, il metodo è preferibile rispetto ad una imputazione effettuata in un'unica fase.

Tabella 2a - **Coefficienti di utilizzo delle componenti di rete da parte dei servizi di interconnessione**

	Sl Trasporto	Sgu Commutazione	Sgu Giunzione	Sgu Segnalazione	Sgt Commutazione	Sgt Giunzione	Sgt - Segnalazione	Sl - Sgu (portanti)	Sl - Sgu (apparati)	Sgu - Sgu (portanti)	Sgu - Sgu (apparati)	Sgu - Sgt (portanti)	Sgu - Sgt (apparati)	Sgt - Sgt (portanti)	Sgt - Sgt (apparati)	Sgt - Itz (portanti)	Sgt - Itz (apparati)	Fascio interconnessione Reverse	Itz Commutazione	Itz Giunzione	Itz Segnalazione	Itz-Itz Raccordo (portanti)	Itz-Itz Raccordo (apparati)	Itz Estensione (portanti)	Itz Estensione (apparati)	Rete Trasmissiva Itz (portanti)	Rete Trasmissiva Itz (apparati)	Costo Medio cent di €/min. DO	Rapporto di conversione in DC	**Costo Medio** cent di €/**min DC**	1 Costi commerciali specifici per Intercon. cent di €/min DC	**TOTALE COSTO** cent di €/**min DC**	Gradiente Peak	Gradiente Off-Peak	Costo cent di €/min Peak	Costo cent di €/min Off-Peak
Costi DO *(cent di €/min)*																																				
RACCOLTA / TERMINAZIONE FONIA																																				
Singolo SGU																																				
Singolo SGT																																				
Doppio SGT																																				
RACCOLTA INTERNET																																				
Singolo SGU																																				
Singolo SGT																																				
Doppio SGT																																				
TERMINAZIONE INTERNET																																				
Punto di Consegna Distrettuale																																				
Punto Cons. Distret. via SGT																																				
TRANSITI																																				
Transito singolo SGT																																				
Transito doppio SGT																																				

Tabella 2b **- Coefficienti di utilizzo delle componenti di rete da parte dei servizi di trasporto end-to-end**

	Sl Trasporto	Sgu Commutazione	Sgu Giunzione	Sgu Segnalazione	Sgt Commutazione	Sgt Giunzione	Sgt - Segnalazione	Sl - Sgu (portanti)	Sl - Sgu (apparati)	Sgu - Sgu (portanti)	Sgu - Sgu (apparati)	Sgu - Sgt (portanti)	Sgu - Sgt (apparati)	Sgt - Sgt (portanti)	Sgt - Sgt (apparati)	Sgt - Itz (portanti)	Sgt - Itz (apparati)	Fascio interconnessione Reverse	Itz Commutazione	Itz Giunzione	Itz Segnalazione	Itz-Itz Raccordo (portanti)	Itz-Itz Raccordo (apparati)	Itz Estensione (portanti)	Itz Estensione (apparati)	Rete Trasmissiva Itz (portanti)	Rete Trasmissiva Itz (apparati)	Costo Medio cent di €/min. DO	Rapporto di conversione in DC	**Costo Medio** cent di **€/min DC**
Costi DO*(cent di €/min)*																														
Servizi Commerciali:																														
Traffico Locale																														
Traffico Interdistrettuale																														
Traffico Fisso -> Mobile																														
Internet (dial-up) in decade 7																														
700																														
701																														
702																														
709																														
Traffico ITZ uscente																														

Nota: devono essere evidenziati i differenti routing factor, se del caso, per chiamate on-net e off-net

Tabelle 2c **- A) Componenti della Rete di Accesso e B) Componenti della Rete di Trasporto**

L'operatore notificato predispone una tabella relativa ai componenti della Rete di Accesso, similmente a quanto avviene con la Tabella relativa alla Rete di Trasporto:

Componenti della rete di trasporto	**Totale costi operativi (A) Euro**	**Capitale impiegato netto Euro**	**Costo del capitale (B)**	**Costo del componente (A+B) in Euro**
Sl Trasporto				
Sgu Commutazione				
Sgu Giunzione				
Sgt Segnalazione				
Sgt Commutazione				
Sgt Giunzione				
Sgt Segnalazione				
Sl-Sgu Apparati				
Sl-Sgu Portanti				
Sgu-Sgu Apparati				
Sgu-Sgu Portanti				
Sgu-Sgt Apparati				
Sgu-Sgt Portanti				
Sgt-Sgt Apparati				
Sgt-Sgt Portanti				
Sgt-Itz Apparati				
Sgt-Itz Portanti				
Itz –Commutazione				
Itz- Giunzione				
Itz- Segnalazione				
Itz-Itz Raccordo Portanti				
Itz-Itz Raccordo Apparati				
Itz- Estens. Portanti				
Itz. Estens. Apparati				
Rete trasmissiva Itz Port.				
Rete trasmissiva Itz. Apparati				
Apparati centraliz. Telefonia Pubblica				
Circuiti diretti				
Informazione elenco abbonati				
Altri servizi				
Totale aggregato rete trasporto				

Nota: l'elemento "Informazione elenco abbonati" si riferisce agli elementi necessari per la fornitura del servizio

Tabella 3 **- Volumi di traffico**

Network Charge (Telecom Rete di Trasporto e T. Rete di Accesso) versato da T. Commerciale											
Base di costo: costi correnti *Giorni mese: 30*	*Numero chiamate*			*Costi Euro/min*		*Minuti di traffico*			*Mln Euro*		
Servizi Commerciali	Punta	Ridotta	24 ore	Punta	Ridotta	Punta	Ridotta	24 ore	Totale costi	Perc. Totale	Totale Pag.ti
Traffico locale											
Traffico interdistrettuale											
Traffico ITZ uscente (naz.)											
Traffico fisso-mobile											
Traffico Decade 7											
Di cui 700											
Di cui 701											
Di cui 702											
Di cui 709											
Costi comuni											
Utilizzo rete TI da parte di T. Commerciale											

TABELLA 4 - REPORTISTICA

L'operatore notificato adotta i seguenti moduli per la propria contabilità regolatoria:

TABELLA 4 -								
Rete di accesso	Conto economico				Stato patrimoniale			
		2001	2000	Variazione		2001	2000	Variazione
	Ricavi				Immobilizzazioni			
	Da vendite a Commerciale (transfer charge)				Materiali			
	Da altri operatori				Immateriali			
					Finanziarie			
	Totale ricavi							
					Totale imm.			
	Costi operativi							
	Ammortamenti				Attivo circolante			
	Personale				Rimanenze			
	Costi esterni e altri				Crediti commerciali			
	di cui quote da versare ad altri operatori				Altre attività			
					Cassa e Banca			
	Aggiustamenti CCA							
					Totale att. Circolante			
	Totale costi operativi							
					Passività			
	Risultato				Debiti commerciali			
					Fondo rischi e oneri			
					Altre passività			
					Totale passività			
					Totale Capitale impiegato			
					Redditività capitale impiegato			
Rete di trasporto	Conto economico				Stato patrimoniale			
		2001	2000	Variazione		2001	2000	Variazione
	Ricavi				Immobilizzazioni			
	Da Commerciale per servizi di rete				Materiali			
	Da altri operatori per interconnessione				Immateriali			
					Finanziarie			
	Totale ricavi							
					Totale imm.			
	Costi operativi							
	Ammortamenti				Attivo circolante			
	Personale				Rimanenze			
	Costi esterni e altri				Crediti commerciali			
	di cui quote da versare ad altri operatori				Altre attività			
					Cassa e Banca			
	Aggiustamenti CCA							
	Transfer charge da Rete di Accesso							
					Totale att. Circolante			
	Totale costi operativi							
					Passività			
	Risultato				Debiti commerciali			
					Fondo rischi e oneri			
					Altre passività			
					Totale passività			
					Totale Capitale impiegato			
					Redditività capitale impiegato			

Commerciale	Conto economico				Stato patrimoniale			
	da attività al dettaglio					2001	2000	Variazione
	di cui:							
	Traffico				Immobilizzazioni			
	Canoni				Materiali			
	Contributi				Immateriali			
	Vendite (specificare)				Finanziarie			
	Altri servizi (specificare)							
					Totale imm.			
	Totale ricavi							
					Attivo circolante			
	Costi operativi di cui:				Rimanenze			
	Ammortamenti				Crediti commerciali			
	Personale				Altre attività			
	Costi esterni ed altri				Cassa e Banca			
	di cui: quote da versare ad altri operatori							
	Transfer charge a Rete Accesso				Totale att. Circolante			
	Transfer charge a Rete Trasporto							
	Costi di terminazione su altra rete				Passività			
					Debiti commerciali			
					Fondo rischi e oneri			
					Altre passività			
	Aggiustamenti CCA				Totale passività			
	Totale costi operativi				Totale Capitale impiegato			
	Risultato				Redditività capitale impiegato			
	Contribuzione al Servizio Universale							
	Risultato dopo la contribuzione al costo netto SU							
Altre attività	Conto economico				Stato patrimoniale			
		2001	2000	Variazione		2001	2000	Variazione
	Ricavi:							
	Traffico				Immobilizzazioni			
	Canoni				Materiali			
	Contributi				Immateriali			
	Vendite				Finanziarie			
	Altri ricavi				Totale imm.			
	Totale ricavi							
					Attivo circolante			
	Costi operativi				Rimanenze			
	Ammortamenti				Crediti commerciali			
	Personale				Altre attività			
	Costi esterni e altri				Cassa e Banca			
	di cui quote da versare ad altri operatori				Totale att. Circolante			
	Transfer charge da Rete Trasporto				Passività			
	Trasnfer charge da Rete Accesso				Debiti commerciali			
					Fondo rischi e oneri			
					Altre passività			
					Totale passività			
	Aggiustamenti CCA							
	Totale costi operativi							
	Risultato				Totale Capitale impiegato			
					Redditività capitale impiegato			

Allegato B

Pubblicazione dei dati

L'operatore notificato rende annualmente disponibili al pubblico le seguenti informazioni relative ai dati certificati dal revisore e verificati dal soggetto terzo incaricato dall'Autorità ai sensi del d.P.R. n. 318/97:

Tabella 1 dell'allegato A - i macroaggregati o gli aggregati che *figurano nella colonna "pubblicazione"*.

Tabella 2a e 2b dell'allegato A - i costi medi e i routing factor degli elementi di rete che vi figurano *in corsivo*.

Metodologia relativa al sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore notificato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Criteri di separazione contabile adottati dall'operatore notificato, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Allegato C

Condizioni tecniche di fornitura dei servizi di rete

Gli accordi interni tra le unità organizzative di rete e le unità organizzative commerciali dell'operatore notificato, relativi, tra l'altro, ai servizi di trasporto end- to –end, devono riportare, se applicabili, almeno le clausole presenti nel *Service Level Agreement* relativo ai servizi di interconnessione dell'operatore notificato presentato nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento. L'operatore notificato predispone, inoltre, la seguente tabella secondo la tempistica indicata all'art. 2 del presente provvedimento. Per assicurare la parità di trattamento, la tabella viene presentata per le transazioni interne e per quelle esterne all'azienda.

	Provisioning		Disponibilità		Assurance	
	Tempo max da contratto	Tempo medio	Minimo da contratto	Media realizzata	Tempo max da contratto	Tempo medio
Servizi di interconnessione						
Accesso/Circuiti per interconnessione						
PDI presso OLO						
PDI presso sito adiacente						
PDI presso sito adiacente con estens. collegamento						
PDI presso TI						
PDI presso TI con estens. collegamento						
consegna commutativa di 2Mbps su nuovo fascio						
consegna commutativa di 2Mbps su fascio attivo						
Configurazione delle numerazioni						
codici operatore						
SPP						
CPS						
Circuiti parziali						
da 64 Kbps a 2 Mbps (esclusi)						
2 Mbps						
34 Mbps						
155 Mbps						
oltre 155 Mbps						
ULL						
coppia attiva						
coppia non attiva						
fibra ottica						
canale numerico						
prolungamento dell'accesso						
Sub-loop unbundling						
coppia attiva						
coppia non attiva						
Shared Access						
Servizi retail e wholesale						
Configurazione delle numerazioni						
numerazione geografica						
numerazione non geografica						

Accessi						
ADSL						
xDSL						
CDN NAZIONALI						
fino a 64 Kbps (esclusi)						
da 64 Kbps a 2 Mbps (esclusi)						
2 Mbps						
34 Mbps						
155 Mbps						
oltre 155 Mbps						
Servizi retail						
Accessi						
POTS						
ISDN						
CDA						
Urbani						
Interurbani						
CD INTERNAZIONALI						

Allegato D

Procedura per la presentazione e valutazione delle offerte al pubblico

Le comunicazioni all'Autorità di condizioni di offerta di servizi di telecomunicazioni sono presentate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano presso gli uffici dell'Autorità, e, ove necessario, anticipate a mezzo fax.

Fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli interni in partenza ed in arrivo, l'Autorità adotta le decisioni di sua competenza entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni. Ai fini del calcolo della decorrenza di tale termine si fa riferimento al giorno successivo a quello di protocollazione della comunicazione presso gli uffici dell'Autorità.

Qualora le offerte soggette alla verifica del rispetto dell'art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 318/97 richiedano l'approfondimento di analisi previsto dalle Linee guida, il termine iniziale di trenta giorni può essere prorogato di ulteriori trenta giorni, dandone motivata comunicazione all'operatore interessato.

Allegato E

Linee guida per la valutazione delle offerte agli utenti finali

L'Autorità verifica che le condizioni di offerta proposte dagli operatori di telecomunicazioni notificati rispettino quanto previsto dalla normativa vigente.
In particolare, nel caso di servizi relativi all'offerta di rete aperta e di servizi finali regolamentati, l'Autorità verifica che siano rispettati i criteri di trasparenza, non discriminazione, orientamento al costo e obiettività.

Data la complessità di tale valutazione, l'Autorità intende illustrare con chiarezza i meccanismi di valutazione delle offerte, con la duplice finalità di rendere maggiormente trasparenti le modalità di analisi applicate e di garantire i consumatori e tutti gli attori presenti nel mercato.
A tal fine, nel presente allegato sono descritte alcune linee guida utilizzabili per la valutazione delle offerte agli utenti finali di servizi di telefonia e di accesso a Internet.

Il principale strumento che l'Autorità intende applicare è il "test di prezzo" che confronta le proposte di offerta al pubblico presentate dall'operatore notificato con alcuni livelli di soglia predeterminati, in modo analogo a quanto adottato da altre Autorità di regolamentazione in Stati Membri dell'Unione europea. In particolare i test di prezzo si sostanziano in:

a) la fissazione di un livello di soglia minimo, utile a verificare che le condizioni economiche di offerta proposte dall'operatore notificato siano tali da garantire all'operatore stesso un ragionevole margine rispetto ai costi del servizio, valutati sulla base della medesima base di contabilità adottata per la determinazione dei costi dei servizi di interconnessione;

b) la fissazione di un ulteriore livello di soglia al di là del quale verosimilmente le offerte proposte sono replicabili da un operatore alternativo efficiente (di seguito indicato con OLO), che operi nel mercato di riferimento per il servizio in esame utilizzando i servizi di interconnessione ai costi offerti dall'operatore notificato;

c) l'illustrazione di una serie di criteri utilizzati dall'Autorità per le proprie valutazioni, in particolare per le offerte che, configurandosi in un'area intermedia tra i due livelli di soglia descritti, necessitano di un approfondimento di mercato.

Con riferimento all'ultimo punto illustrato, le verifiche di mercato sono finalizzate a comprendere, a titolo di esempio, se sussistono eventuali motivazioni per evoluzioni dei costi dovute a fattori straordinari e non prevedibili dai test, se i valori di test utilizzati sono coerenti con i valori di costo che caratterizzano le eventuali offerte già presenti, se le peculiarità proprie dell'offerta in termini di caratteristiche dei clienti di riferimento sono tali da influenzare i valori medi di costo applicati nei test.

Nell'analisi di sostenibilità dell'offerta da parte di un OLO efficiente, l'Autorità ritiene opportuno tener presente il grado di contendibilità del mercato dell'originazione raggiunto nel momento della verifica, inteso in termini di stato di sviluppo di reti di accesso alternative (realizzate anche grazie al servizio di accesso disaggregato). Tale fattore può essere considerato nella valutazione della seconda soglia ipotizzando che, con il passare degli anni, l'OLO efficiente di riferimento gestisca un numero crescente di minuti di traffico originato sulla propria rete e non su quella dell'operatore notificato.

Il test di prezzo è applicato separatamente per ciascuno dei servizi a traffico erogati sulla rete telefonica, tra cui, in maniera non esaustiva, si elencano:

a) offerta di telefonia vocale locale/distrettuale;
b) offerta di telefonia vocale interdistrettuale;
c) offerta di telefonia internazionale uscente (parte nazionale);
d) offerta di telefonia fisso-mobile (parte di originazione o *retention*).

1. I test di prezzo

L'obiettivo principale dei test di prezzo è, da un lato, evidenziare se le divisioni commerciali dell'impresa notificata sono in grado di svolgere il servizio in maniera remunerativa sulla base dei costi unitari di produzione dei servizi di trasporto sulla rete telefonica sostenuti dalle divisioni operative di rete, dall'altro, verificare che un OLO efficiente abbia la possibilità di competere con l'offerta in esame.

Le offerte che superano il test di prezzo sono approvabili dall'Autorità e possono essere presentate al pubblico, fatti salvi i risultati di altri controlli svolti (ad esempio, la verifica di eventuali pratiche discriminatorie).

1.1 Il test n. 1: il recupero dei costi

Il primo test proposto è finalizzato a verificare che le condizioni economiche di offerta consentano all'operatore notificato il recupero dei costi di rete e dei costi operativi sottostanti al servizio offerto.

Per garantire il principio di parità di trattamento interna - esterna, i costi unitari di rete sono valutati sulla base della medesima base di costi (dati di contabilità regolatoria) utilizzata per la preparazione dell'offerta di riferimento rivolta agli OLO.

Il livello economico di soglia utilizzato nel test di prezzo è definito dalla somma di tutti i costi sostenuti dall'operatore notificato per l'offerta del servizio, inclusa una ragionevole remunerazione del capitale impiegato, dei costi di rete, dei costi di interconnessione per le chiamate terminate sulla rete di altri operatori, ove applicabile, e di un ragionevole margine pari ai costi operativi della struttura commerciale ascrivibili al servizio in esame. In termini aritmetici il test è così articolato:

$$\mathbf{P_S = P * S \geq X + C + \alpha * K}$$

dove:

- P_S = prezzo medio[3] (ovvero non articolato in fasce orarie) della nuova proposta commerciale, comprensivo di tutte le componenti di offerta (ad esempio: contributi di attivazione, canoni, traffico a consumo) e tradotto in quota minutaria utilizzando il profilo di consumi tipici della clientela di riferimento.

- P = prezzo medio generalizzato praticato alla categoria di utenza di riferimento, comprensivo dell'eventuale scatto alla risposta, tradotto in quota minutaria utilizzando il volume delle chiamate dell'anno precedente.

[3] In caso di articolazioni in fasce orarie, i valori di costo e prezzo da utilizzare nel test sono da intendersi medi tra valori interi e ridotti.

- S = riduzione media di P_S rispetto al prezzo base P. Essa è valutata confrontando il prezzo proposto P_S con il prezzo di riferimento P. Essendo una riduzione, il valore risultante sarà compreso tra 0 ed 1.

- X = costi di rete, sia interni che esterni, sostenuti dall'operatore per l'erogazione del servizio. Tali costi comprendono, pertanto, sia i costi interni, sia gli eventuali costi di interconnessione ed i costi di terminazione su rete di altro operatore, ove esistenti.

- C = costi operativi sostenuti dall'operatore per l'offerta del servizio. Tali costi includono i costi del personale, gli ammortamenti, nonché le eventuali quote di *revenue sharing.*

- α = costo del capitale impiegato al lordo delle imposte, espresso in termini percentuali.

- K = capitale impiegato netto utilizzato per la fornitura del servizio, derivato dal conto patrimoniale relativo al servizio oggetto di analisi.

I valori di costo X sono desumibili dai dati esposti nella contabilità regolatoria dell'operatore notificato, utilizzata per la definizione dell'offerta di interconnessione di riferimento in vigore. Tale modalità di valutazione della base di costo dell'operatore notificato, utilizzando i medesimi valori di costo unitari alla base servizi di interconnessione, garantisce l'applicazione del principio di parità di trattamento.

La quota di costi di interconnessione alle reti esterne è valutata per le sole chiamate terminate su reti di altri operatori ed essendo valorizzata sulla base della distanza fisica tra le sedi dei due operatori interconnessi, è necessariamente espressa in termini di valore medio.

In relazione al servizio in esame, il costo di interconnessione è pesato con un fattore pari alla probabilità che la chiamata sia terminata sulla stessa rete dell'operatore notificato ovvero debba essere consegnata ad un operatore alternativo. Esso è, pertanto, direttamente dipendente dalla percentuale di accessi fisicamente attestati sulla rete dell'operatore notificato rispetto a quelli della totalità degli operatori alternativi.

Al diminuire degli utenti direttamente attestati sulla rete dell'operatore notificato, la parte di costi di rete X dipendente dall'interconnessione, ovvero legata alle chiamate che terminano su una rete differente da quella di originazione, aumenta evidenziando i maggiori costi derivanti dall'interconnessione tra reti diverse rispetto alle economie di integrazione verticale; tale effetto è, peraltro, compensato da una prevedibile corrispondente riduzione dei costi interni di rete, dovuta anche ad una maggiore propensione all'efficienza degli operatori in un mercato concorrenziale.

I costi operativi medi imputabili al servizio in esame sono valutati a partire dai dati della contabilità regolatoria disponibile all'Autorità all'atto dell'applicazione del test.

I costi operativi sono incrementati di un ragionevole ritorno minimo sul capitale commerciale investito, definito sulla base di un WACC[4] divisionale ovvero, in mancanza di quest'ultimo dato, sulla base del WACC applicabile alla contabilità regolatoria fissato dall'Autorità, rappresentato dal parametro α..

L'Autorità valuta i parametri da utilizzare nel test per ognuno dei servizi a traffico, secondo le indicazioni di seguito riportate.

Servizio di traffico distrettuale, interdistrettuale

Il traffico distrettuale e interdistrettuale è caratterizzato da due tipologie di chiamate: *on-net* ovvero le chiamate che originano e terminano su numerazioni in decade 0 appartenenti alla medesima rete

[4] Weighted average cost of capital, o remunerazione media ponderata del costo del capitale

ed *off-net* ovvero le chiamate che terminano su numerazioni geografiche appartenenti alla rete di un operatore diverso dall'origine.
Nella valutazione dei costi di rete X per tali tipologie di traffico occorre pertanto tener presente la percentuale di traffico *off-net* rispetto all'*on-net* e valutare di conseguenza i diversi costi di rete interni ed esterni.
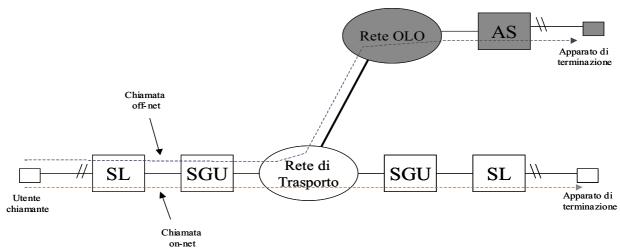
Nel caso di traffico on-net il costo di rete medio minutario è composto dai soli costi interni di rete. Essi possono essere integralmente valutati applicando ai costi unitari degli elementi di rete i fattori di utilizzo riportati nella contabilità regolatoria come *transfer charge* tra divisione rete e commerciale.

Per il traffico *off-net* occorre considerare, oltre alle componenti di costi di rete interne, anche i costi di interconnessione alla rete dell'operatore di terminazione con i relativi costi di terminazione.
Il costo di interconnessione comprende il valore delle porte e dei circuiti di interconnessione alla rete di un altro operatore, stimati sulla base dei costi riportati nell'offerta di riferimento. Il costo di riferimento per l'applicazione del test di prezzo può essere valutato pertanto soltanto come valore medio, in considerazione della dipendenza dalla distanza tra le sedi degli operatori dei costi dei circuiti di interconnessione.

Servizio di traffico fisso - mobile e internazionale

Stante la regolamentazione vigente, che vede il prezzo finale del servizio fisso-mobile come composto da una quota di *retention* (di pertinenza dell'operatore fisso) ed una quota di terminazione (definita dall'operatore mobile), nel caso di offerte di traffico fisso-mobile il test è applicato con riferimento alla sola parte di *retention* dell'offerta proposta, escludendo il valore di terminazione riconosciuto all'operatore mobile.
Con riferimento all'articolazione della valutazione dei costi di rete applicabile nei casi precedentemente descritti, per il traffico fisso-mobile tutte le chiamate sono terminate su una rete differente da quella dell'operatore notificato (ovvero, con la dizione precedentemente utilizzata, sono *off-net*).
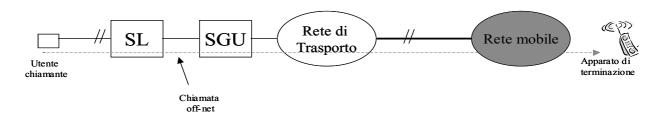
I costi di rete comprendono pertanto le componenti di rete interne (valutate dai costi elementari della contabilità regolatoria con i fattori di utilizzo) ed i costi di interconnessione alla rete mobile comprende il valore delle porte e dei circuiti di interconnessione alla rete di un altro operatore. Restano escluse, pertanto, le quote di terminazione su rete mobile, non comprese nella quota di *retention*.

Analoghe considerazioni restano valide per la parte nazionale del servizio di traffico internazionale.

1.2 Il test n. 2: la sostenibilità per un operatore efficiente

Il secondo test è finalizzato a verificare il grado di sostenibilità dell'offerta proposta dall'operatore notificato per un OLO efficiente che, in competizione sullo stesso mercato, acquista i servizi di interconnessione sulla base dell'offerta di riferimento dell'operatore notificato.

Il test prevede di confrontare il prezzo finale di un servizio regolamentato offerto dall'operatore notificato con il costo che un OLO efficiente deve affrontare per offrire il medesimo servizio comprendendo anche un ragionevole margine sui costi di produzione sostenuti.

Per valutare i costi di tale OLO si tiene pertanto conto dei costi di interconnessione secondo l'offerta di riferimento in vigore (ipotizzando l'interconnessione ai livelli più bassi di rete offerti) e si stimano i restanti costi.

Il test è così articolato:

$$\mathbf{P_S = P * S \ \varnothing \ (C_{int} + C_{OIR} + X_{OLO}) \ * (1 + M_{OLO})}$$

dove P_S, P e S sono gli stessi definiti nel test n. 1, mentre:

- X_{OLO} = costi della infrastruttura di rete, in prima applicazione uguali ai costi di rete dell'operatore notificato
- C_{int} = costi fissi di interconnessione (cosiddetti kit e flussi di interconnessione)
- C_{OIR} = costi variabili di interconnessione (servizi a traffico di originazione e terminazione)

M_{OLO} = margine operativo, inclusivo dei costi operativi sostenuti dall'operatore per l'offerta del servizio, espresso in termini percentuali rispetto ai costi di rete.

Analogamente al test n. 1, il test n. 2 viene applicato separatamente per ciascuno dei servizi a traffico erogati sulla rete telefonica.

I costi dei servizi di interconnessione C_{int} e C_{OIR} sono desunti dal listino di interconnessione di riferimento in vigore, sommando gli elementi che contribuiscono alla realizzazione del servizio.

La valutazione dei costi di interconnessione è strettamente correlata al grado di concorrenza sviluppatosi per il servizio in esame (ad esempio i costi di interconnessione in raccolta non devono essere considerati per i clienti dell'OLO direttamente collegati alla sua rete con servizi quali l'accesso disaggregato). Per incentivare lo sviluppo di infrastrutture alternative da parte degli OLO, l'Autorità ritiene che, ai fini del test n. 2 di sostenibilità dell'offerta, il costo C_{int} in raccolta sia considerato per un massimo di cinque anni, per ognuno dei quali si apporterà una riduzione dipendente dal grado di sviluppo dei servizi utili al collegamento diretto dei clienti alle reti alternative. In particolare, salvo indicazione contraria da parte dell'Autorità, il parametro avrà un

fattore di attenuazione κ che, partendo dal valore 1, si riduce del 20% ogni anno (il secondo anno è pari a 0.8, il terzo a 0.6 e così via).
In definitiva

$$C_{int}\text{ (raccolta)} = \varepsilon * \text{(costi kit e flusso)}$$

Il costo della rete dell'OLO, X_{OLO}, è rappresentativo della parte di rete telefonica replicata dagli OLO. Per la sua valutazione si utilizzano in sede di prima applicazione i costi unitari di rete dell'operatore notificato.
I costi operativi, espressi in termine di margine percentuale M_{OLO} dei costi di rete, comprendono i costi del personale, gli ammortamenti, nonché le eventuali quote di *revenue sharing* ed i costi del capitale impiegato al lordo delle imposte.
In sede di prima applicazione la percentuale M_{OLO} è fissata in misura del 35%; tale valore esprime un obiettivo competitivo, rappresentativo del mercato italiano, avvalorato anche da un'analisi comparata di analoghi valori adottati in altri stati membri dell'Unione Europea
In via definitiva, l'Autorità procederà ad ulteriori specifiche valutazioni dei costi di rete X_{OLO} e dei costi operativi, che caratterizzano un operatore efficiente, anche sulla base dei dati di costo degli operatori alternativi.

2. L'applicazione dei test di prezzo

Nella fase di analisi delle offerte presentate dall'operatore notificato l'Autorità applica i test di prezzo secondo le indicazioni precedentemente illustrate.

Nel caso di pacchetti di offerta, l'operatore notificato presenta una disaggregazione dell'offerta nei suoi servizi componenti, evidenziando le modalità di distribuzione di eventuali voci di costo aggiuntive quali contributi di attivazione e canoni mensili.
L'Autorità procede, quindi, alla verifica dei singoli elementi componenti il pacchetto sulla base dei test descritti in precedenza.

Le proposte di offerta che non superano il test n. 1 sono da ritenersi sotto-costo in quanto non garantiscono un margine sufficiente per l'operatore notificato.

Le offerte che superano entrambi i test non manifestano particolari situazioni di criticità sia per la garanzia di recupero dei costi per l'operatore notificato sia per la replicabilità dell'offerta da parte di un operatore efficiente.

Un'analisi più approfondita deve essere, invece, condotta da parte dell'Autorità, anche su richiesta dell'operatore notificato, per tutte le proposte di offerta che ricadono nell'area intermedia tra le soglie definite dai due test.
In particolare l'analisi deve essere finalizzata a compiere ulteriori valutazioni della situazione competitiva del mercato di riferimento prendendo in considerazione:

- il grado di concorrenza del mercato di riferimento;

- le caratteristiche delle offerte già presenti sul mercato;

- l'eventuale utilizzo di piattaforme tecnologiche innovative ed il loro impatto sui servizi di interconnessione;

- la massimizzazione del beneficio sociale apportato da sconti rivolti a un elevato numero di utenti;

- l'identificazione delle tipologie di clientela beneficiate dai programmi di riduzione tariffaria;

- le tipologie di traffico considerate e le relazioni costo-volume.

In tale fase di approfondimento l'operatore notificato comunica tutte le documentazioni integrative ritenute utili dall'Autorità; sulla base delle risultanze dell'indagine integrativa l'Autorità si esprime in merito alla valutazione dell'offerta proposta.

Nel caso di offerte pluriennali, i test sono applicati per ognuno degli anni previsti dall'offerta, utilizzando i valori di costo degli elementi di rete eventualmente modificati con un fattore previsionale di adeguamento, che tenga in considerazione l'evoluzione dei costi di rete, qualora tale adeguamento sia oggetto di impegni vincolanti di analoghe riduzioni sui servizi di interconnessione da parte dell'operatore notificato.

02A08125

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651439/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
LIBRERIA DEGLI UFFICI
Corso Vinzaglio, 11
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i *provvedimenti legislativi ed ai fascicoli* delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di **€ 80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari,* sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035